



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI
DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE - TRIENNIO 2024 – 2025 – 2026**

Il giorno 30 dicembre 2024 presso l'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del CCRL 15.05.01 e ss.mm.ii., a seguito della positiva certificazione, da parte del Collegio dei revisori dei conti della Regione Autonoma della Sardegna, della compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto sottoscritta il 20 dicembre 2024 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ex art. 3, comma 2, lettera d) della L.R. n. 7/2023, comunicata con nota prot. n. 48717 del 30.12.2024.

La delegazione trattante dell'Amministrazione regionale rappresentata da:

Direttore Generale del Personale e Riforma della Regione

Dott.ssa Delfina Spiga

Direttore Generale dei Servizi Finanziari

Dott.ssa Marcella Marchioni

E la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL:

CGIL – FP

CISL – FPS

UIL – FPL

FESAL



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

CLARES

SNAF

sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo.

ARTICOLO 1

1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie del personale dell'Amministrazione regionale contenute nell' "Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area" (d'ora in avanti Accordo), sottoscritto il 10 novembre 2009 ed il 18 novembre 2009, dal Coran e dalle OO.SS. rappresentative del Comparto Regione – Enti regionali.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione delle progressioni professionali del personale dell'Amministrazione regionale sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto nell'apposito Fondo dell'annualità 2024, e successivamente quelle che risulteranno disponibili per le annualità 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 12 del CCRL economico per il triennio 2022 – 2024 (sottoscritto definitivamente il 20 dicembre 2024) che ha sostituito l'art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, ed ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro.

Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2024-2026 regolato dal presente contratto integrativo.

FESDL

CISL FP SINDER

FP CGIL

UIL-FPC
En Spauri



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ARTICOLO 3

1. Il presente contratto si applica, per la prima annualità, al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale avente due anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza, maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del Comparto regionale, ai sensi dell'art.1 comma 3 dell'Accordo, alla data del 31/12/2023 e che sia in servizio al 1° gennaio 2024. Per le successive annualità 2025 e 2026 lo stesso requisito dei due anni di permanenza deve essere maturato rispettivamente alla data del 31/12/2024 ed alla data del 31/12/2025, mentre quello relativo alla presenza in servizio va accertato rispettivamente alla data del 1° gennaio 2025 (seconda annualità) ed alla data del 1° gennaio 2026 (terza annualità).
2. Ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo e del punteggio per l'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro a tempo determinato nelle Amministrazioni del Comparto regionale. Ai medesimi fini vengono computati i periodi di servizio a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni, per coloro che sono transitati nell'Amministrazione regionale mediante cessione del contratto o mobilità, in categoria/area/livello uguale o corrispondente a quella di inquadramento nell'Amministrazione regionale e la permanenza effettiva nel livello retributivo viene valutata a partire dall'ultimo livello posseduto prima dell'inquadramento nell'Amministrazione regionale, a condizione che non sia stata riconosciuta la progressione negli ultimi due anni.
3. Il presente accordo si applica anche al personale ex Esaf proveniente dalla società Abbanoa s.p.a., ed inquadrato nell'Amministrazione regionale, riconoscendo ai fini della maturazione del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza e del punteggio per l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della società Abbanoa s.p.a. in categoria e livello economico corrispondente.
4. Il presente accordo si applica anche al personale, proveniente dal sistema regione e/o da altra pubblica Amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità, che risulta in servizio al 1° gennaio 2024 e che abbia maturato i medesimi requisiti.

UIG-FPL
EUSP

FCGIL
Affaire

CISL FPSINDER
Foligno Gell.

SLARES
Sgar

FGSAL
Oale

di Br...
segue...
[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

5. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di accertamento del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza, di cui al precedente al comma 1. La decorrenza delle progressioni è comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il presente contratto integrativo.
6. L'Amministrazione regionale indice, per ciascuna delle tre annualità previste dal presente Accordo, la selezione per tutte/i le/i dipendenti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1, e che siano in servizio alle date di decorrenza indicate nei precedenti commi 1 e 4. Sulla base delle domande pervenute, vengono predisposte graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità.
7. Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedura, resta inteso che le/i dipendenti che presentano la domanda per la prima annualità (2024) e, pur inseriti in graduatoria in quanto in possesso dei requisiti previsti, non vengono collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità per incapienza delle risorse, non dovranno ripresentare la domanda per le annualità successive (2025), salvo che per eventuali integrazioni documentali. Analogamente si procede nella ipotesi che la stessa situazione possa riguardare dipendenti che non vengano collocati in posizione utile nelle graduatorie dell'annualità 2025. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.
8. Al personale dell'Amministrazione regionale che accede nella categoria superiore con procedure di mobilità verticale e che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 nella categoria di origine e risulti inserito nel contingente ammesso al transito al 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'accesso nella categoria superiore, è riconosciuta la progressione professionale di cui al presente accordo dalla medesima data del 1 gennaio fino alla data di transito nella categoria superiore; conseguentemente sarà rideterminato in aumento l'eventuale assegno personale riconosciuto a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo.

FP COLLY CUC-FAL
Affaire Cusp
Atto.

CISL FP SIMPER
Torino Colla.

CGA RES
X

FOSAL
X

o Bif
per
[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

ARTICOLO 4

1. I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati, ai sensi dell'art.1 comma 2 dell'Accordo, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

*CIL-FPL
ENSP*

ARTICOLO 5

1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, dell'Accordo, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

*FP CGIL
Affaire
di
Astrum*

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
A - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
C - Valutazione della competenza Professionale	40	40	40	40

*CISC FP SINDER
Fazione Cell.
Sinder*

2. A ciascuno dei criteri è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:

A - Titoli di studio e professionali	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	-
Diploma di scuola media superiore	19	19	18	12
Diploma di laurea triennale	19	19	19	14
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

*C. L. RES
Sinder*

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.

A ciascun titolo di studio è attribuito l'esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall'art. 1, comma 4, dell'Accordo, non sono valutabili in quanto l'Amministrazione non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.

*FOSAL
Sinder
Sinder*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio da attribuire per anno / mese o frazione di mese di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	- 13,33 punti per anno intero (13,34 per il primo anno) - 1,11 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni			

FP CGIC
Affari
LAB.

C - Valutazione della competenza professionale	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio	da 0 a 40			

ARTICOLO 6

- La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell'accertamento della crescita professionale della/del dipendente rispetto all'ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell'intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a 40/40.
- I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
 - la conoscenza professionale;
 - l'abilità tecnica o capacità operativa;
 - l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
 - l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.
- Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10.
- I fattori sono valutati tenendo conto:
 - dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;
 - dell'autovalutazione espressa dalla/dal dipendente.

Deque
grop

CISC FP SINDEN
Fabiana Galla

SARES

FSSAL
OFFICE

UIC-FPL
ENSP



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Nel caso che la/il dipendente abbia conseguito:

1. per tre volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 38 punti;
2. per due volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 36 punti;
3. per una volta nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 34 punti.
5. La proposta di valutazione è formulata dal dirigente di servizio, dal direttore di ufficio speciale, dal coordinatore dell'unità di progetto avente qualifica dirigenziale o dal capo di gabinetto cui è assegnato la/il dipendente. Il direttore generale, tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta.
6. Per le/i dipendenti incardinate/i presso la direzione generale, le partizioni organizzative quali gli uffici del controllo interno di gestione e gli altri uffici non dipendenti da una direzione generale, la valutazione è effettuata dal superiore gerarchico della struttura. Per il funzionario coordinatore di unità di progetto la valutazione è effettuata dall'organo sovraordinato competente.
7. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.
8. Per il personale che presta o ha prestato servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali la/il dipendente ha prestato servizio, secondo le modalità più opportune.
9. Per tutte/i le/i dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro), nonché per il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale, è attribuito, a cura della Direzione generale del Personale, il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dalla direzione generale/partizione amministrativa o ufficio di appartenenza.

UIC-FAL
eu SF

PP COIC
Afrano

[Signature]

CISL FP SINDÈR
Folome Gallu

GADES
[Signature]

Fisic
[Signature]

peque fippo

[Signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

10. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal direttore generale. Lo stesso direttore generale, inoltre, valuta la/il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.

Nel caso in cui la valutazione deve essere resa da un funzionario coordinatore di unità di progetto il personale assegnato a tali unità è valutato da un Direttore generale dell'Assessorato cui fa capo l'unità di progetto individuato dalla Direzione generale del personale.

11. In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Dovendosi riscontrare una ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di servizio.

ARTICOLO 7

1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

Cagliari, 30 dicembre 2024

La delegazione trattante regionale

DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Roberto Spigop

DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI

[Signature]

*UIC-FPL
ENP*

*FP COIL
A. P. C. S. A. R. S.*

*CISL FP SINDAC
Foligno Calles*

*UNRAES
[Signature]*

*FORAL
O. A. L.
[Signature]*

[Vertical signature]



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Le Organizzazioni sindacali

CGIL – FP *Alessandra Fauch* *[Signature]*
CISL – FPS *Fabiano Calbi* *[Signature]*
UIL – FPL *En Spauri*
FESAL *[Signature]*
CLARES *Federica Quir*
SNAF

QUANTIFICAZIONE FONDO PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2024

Art. 102 ter CCRL vigente - Art. 12 CCRL 2022-2024

		FONDO PROGRESSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO		
		retribuzioni	oneri riflessi/irap	Totale
art. 102 ter comma 3 CCRL	Somme a regime del fondo non spese nell'esercizio precedente	985.129,57	430.432,87	1.415.562,44
art. 102 ter comma 1 lett. a) del CCRL	Economie Retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati 2023	121.449,44	53.064,90	174.514,34
art. 102 ter comma 1 lett. b) del CCRL	Economie differenziale retributivo dei dipendenti cessati 2023	502.027,40	219.350,83	721.378,23
art. 102 ter comma 2 del CCRL	Risorse attribuite dalla contrattazione collettiva 2022-2024 (*)	-	-	-
Totale fondo progressioni 2024		1.608.606,41	702.848,61	2.311.455,02

(*) L'importo delle risorse afferente all'Amministrazione regionale attribuite dalla contrattazione collettiva 2022-2024 sarà determinato all'atto del riparto del fondo contrattuale 2022-2024 tra l'Amministrazione regionale e gli Enti/Agenzie regionali

